-----ALLEGATO A) AL N. 9045/5900 REPERTORIO/RACCOLTA----------STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA------COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017---------- "ASSOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO E.T.S."---------- sede----- Art. 1 - Denominazione, sede-----Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE GIOVANNI SEC-CO SUARDO - ENTE DEL TERZO SETTORE" O in forma abbreviata "AS-SOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO - ETS", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lurano (Bergamo). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Lurano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e momentanee domiciliazioni in ogni luogo, anche presso altre associazioni, enti ed istituzioni in Italia e all'estero. L'Associazione è iscritta nel Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Bergamo, ai sensi del DPR 361/10-02-2000.-----L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.----------Art. 2 - Finalità-----L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende promuovere la conoscenza, la conservazione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, anche attraverso interventi diretti, con particolare riferimento ai beni situati in aree culturali e geografiche meno sviluppate e valorizzate .---La conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di ogni popolo costituiscono istanza fondamentale per l'affermazione e l'arricchimento delle identità culturali. -----L'usura dei secoli, i fenomeni atmosferici, l'inquinamento, l'urbanizzazione accelerata e spesso l'azione irresponsabile degli uomini rischiano di compromettere il perpetuarsi del fruttuoso confronto fra passato e presente, fondamento di ogni patrimonio culturale. -----La salvaguardia, la conservazione ed eventualmente il restauro di ciò che costituisce memoria della creatività umana, ricopre quindi importanza mondiale e richiede la partecipazione collettiva al raggiungimento di tale fine. -----L'Associazione, intitolata a Giovanni Secco Suardo, quale figura preminente della storia della conservazione e del restau-



ro italiano, si fonda sui presupposti sopra detti e si propone, in accordo con autorevoli referenti culturali, di operare per stimolare, approfondire ed attuare la ricerca tecnica e scientifica, storica e culturale, l'aggiornamento ed il confronto su argomenti, metodologie e problematiche inerenti alla salvaquardia e alla conservazione dei beni culturali. ------L'attività dell'Associazione intende conformarsi ai principi sanciti nelle Carte del Restauro attualmente vigenti e, in relazione alla cooperazione tra i popoli ed agli impegni delle nazioni più sviluppate, nella Dichiarazione de dell'Uomo, nella Convenzione di Lomè per le Relazioni con i paesi ACP e, per quanto attiene alle sue specifiche finalità, alla Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, Culturale e Naturale, ed alla normativa dello Stato Italiano che regola la cooperazione internazionale.-----L'Associazione si prefigge di stabilire una collaborazione ed un coordinamento stabili con Istituzioni nazionali ed internazionali riconosciute operanti nel campo della conservazione e del restauro di beni culturali, allo scopo di definire strategie ed interventi di comune interesse. -----L'Associazione Giovanni Secco Suardo può stabilire convenzioni e accordi con altri soggetti, sia pubblici che privati, al fine della realizzazione comune in tutto o in parte di attività inerenti allo scopo sociale, oltre che accordi di partenariato pubblico-privato secondo le leggi e le normative vigenti e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. ----------Art 3 - Attività di interesse generale------1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:----d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ----f) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;----h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;----i) l'organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;----k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale;----n) cooperazione allo sviluppo.----L'Associazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. ------In particolare, l'Associazione esercita le seguenti attività:-1. Seminari, convegni, incontri a livello sia nazionale che

internazionale;------

- 2. Corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale rivolti ad operatori pubblici e privati nel campo dei beni culturali;-----
- 3. Realizzazione di interventi di conservazione e di restauro di beni artistici, culturali ed ambientali siti in Italia e all'estero, con particolare attenzione a quelle aree culturali e geografiche meno sviluppate e valorizzate, anche tramite organismi operativi pubblici;------
- 4. Attività editoriali, quali edizioni, ristampe e traduzioni di testi, produzione e diffusione di sistemi logici multimediali e software di gestione, di videocassette e di compact, produzione e diffusione di audiovisivi su ogni possibile supporto;-----
- 5. Acquisizioni di archivi personali e/o istituzionali di figure collegate al settore della conservazione e del restauro dei beni culturali e della storia dell'arte, nonché di istituzioni operanti nei suddetti settori;------
- 6. Progettazione, sviluppo e realizzazione di specifiche banche dati per le finalità dell'Associazione e nell'interesse collettivo della conservazione e del restauro dei beni culturali;-----
- 7. Realizzazione di interventi che favoriscano la fruizione e la conoscenza dei beni artistici, culturali ed ambientali a strati sempre più ampi di popolazione;-----
- 8. Promozione di scambi culturali e scientifici a livello nazionale ed internazionale, con eventuale concessione di borse di studio ed analoghe facilitazioni.-----
- All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ------
- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al persequimento delle finalità dell'Associazione. ------
- -----Art. 4 Affiliazione-----L'Associazione può affiliarsi ad Enti ed Organizzazioni Nazio-
- nali ed Internazionali che perseguono scopi affini.----------Art. 5 - Attività diverse-----
- L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.-----
- -----Art. 6 Raccolta fondi-----L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche



in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----------Art. 7 - Ammissione-----1. Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche, associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), riconosciute o non riconosciute, enti e istituzioni pubbliche o private di qualunque specie, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:----a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;---b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni; ---Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano all'attività associativa nella persona di un loro rappresentante da esse designato.-----2. Il numero degli associati è illimitato.----3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari, sostenitori:----a. Soci fondatori: sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;----b. Soci ordinari: sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;----c. Soci onorari: sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.-----4. L'ammissione all'Associazione, previa domanda trasmessa fisicamente o elettronicamente, è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. -----5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.-----6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.----------Art. 8 - Diritti e doveri dei soci------1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo. -----2. La quota associativa è annuale, da pagarsi al momento dell'iscrizione, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della


qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa, entro in 31 dicembre dell'anno solare, equivale ad un recesso.-----3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.-----4. Ciascun associato ha diritto:----a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;-----b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;----c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; --d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; -----e. di recedere in qualsiasi momento; -----f. di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;----g. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.-----5. Ciascun associato ha il dovere di:----a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;-----b. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;-----c. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;---d. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;-----e. versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.-----Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.-----Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----I nominativi dei soci sono annotati nel Libro dei Soci.-----Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte e non sono rivalutabili. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.----------Art. 9 - Perdita della qualifica di socio------1. La qualità di socio si perde in caso di:------



b. mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene
su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Di-
rettivo; tale decadenza avrà decorrenza immediata. Resta fermo
l'obbligo per il pagamento della quota sociale dell'anno in
corso;
c. per decadenza: per la perdita di qualcuno dei requisiti in
base ai quali è avvenuta l'ammissione;
d. dimissioni: l'associato può in ogni momento recedere senza
oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Con-
siglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione del-
la quota associativa o di altre somme eventualmente versate
all'Associazione. La perdita della qualifica di socio diventa
effettiva nel momento in cui la comunicazione perviene al Con-
siglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le ob-
bligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associa-
zione;
e. espulsione: l'associato, che contravviene ai doveri stabi-
liti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi
sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa
2. L'assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio
Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il
socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per
gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecu-
zione del rapporto associativo
3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere
all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e
non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stes-
sa
Art. 10 - Attività di volontariato
L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spon-
taneo, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà
Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese ef-
fettivamente sostenute e documentate per le attività prestate,
nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera
dal Consiglio Direttivo e comunque nei limiti di cui all'art.
17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017
Art. 11 - Organi sociali
1. Gli organi dell'Associazione sono:
a. Assemblea dei soci;
b. Consiglio Direttivo;
c. Presidente;
d. Organo di controllo, se nominato;
e. Collegio dei Garanti, se nominato
2. Il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di control-
lo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 4 esercizi e
i loro componenti possono essere riconfermati
3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti de-
gli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi
possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello
svolgimento della loro funzione
Art. 12 - Assemblea
1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che
garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza
dei soci
2. L'Assemblea è l'organo, sovrano dell'Associazione ed è com-
posta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di
confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Asso-
ciazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, si-
no ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro
associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti as-
sociati e il criterio della proporzionalità è definito nel re-
golamento interno
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un membro del Con-
siglio Direttivo designato dai membri presenti
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da al-
tri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato
può rappresentare fino ad un massimo di tre associati
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del
Consiglio Direttivo o di altro organo sociale
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale
qualifica.dal momento della approvazione del Consiglio Diret-
tivo
Art. 13 - Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
b. nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i compo-
nenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato del-
la revisione legale dei conti;
c. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo
su proposta del Consiglio Direttivo;
d. approvare le linee generali del programma di attività dell'anno solare;
e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti de-
gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei lo-
ro confronti;
f. deliberare sull'esclusione degli associati;
g. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
la scissione dell'Associazione
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in
via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni







```
bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
 g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di
 indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'As-
 semblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando
la spesa;-------
h. nominare, se opportuno, al suo interno gli incaricati ed i
responsabili delle singole attività associative;------
i. adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture
contabili;-----
j. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;---
k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti discipli-
nari e di esclusione dei soci;------
1. eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vice Pre-
sidenti;------
m. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segreta-
rio/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non
componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi
di necessità e di urgenza;-----
o. assumere il personale strettamente necessario per la conti-
nuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei
limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;--
p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori
possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consi-
glio e alle Assemblee;-----
q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte
dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi pote-
ri;-----
r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del
Consiglio stesso;------
s. assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista
nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associa-
zione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge,
all'Assemblea o ad altro organo sociale. -----
-----Art. 18 - Funzionamento del Consiglio direttivo-----
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è pre-
sente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere di-
chiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza
dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiusti-
ficati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte
consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato
dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioran-
za dei due terzi (2/3) degli associati. -----
Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei compo-
nenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i
non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine del-
le preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente
convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I compo-
nenti così nominati scadono con gli altri componenti. ------
```

Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.-----Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.-----Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. ------Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide, anche senza convocazione, qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.-----Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.-----Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. -----Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo. -----------Art. 19 - Il Presidente-----Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto.-----Il Presidente:----a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;----b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;----c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;---d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;----e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;------

```
f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'As-
sociazione;------
g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva.-----
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative
funzioni sono svolte dal Vice Presidente.----
Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffi-
ci, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza
per impedimento del Presidente.----
------Art. 20 - Organo di controllo------
L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico,
al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del
D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga
opportuno. -----
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica
l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le ca-
tegorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice ci-
vile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti de-
vono essere posseduti da almeno uno dei componenti. ------
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e
dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-
strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-
guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-
le e sul suo concreto funzionamento. -----
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svol-
to dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di con-
trollo sono validamente costituite quando è presente la mag-
gioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese
a maggioranza dei presenti.------
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi mo-
mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e
di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministra-
tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-
terminati affari.------
Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del
Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita
all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il
caso in cui l'Assemblea (anche in assenza di obbligo legale,
qualora lo ritenga opportuno) deliberi la nomina di un Reviso-
re legale dei conti o una società di revisione iscritti
nell'apposito registro.-----
-----Art. 21 - Collegio dei Garanti-----
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da
```

	tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra
	i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare
	uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa
	ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono al-
	la scadenza naturale del mandato
	Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi
	supplenti
	Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i compo-
	nenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assem-
	blea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor
	tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi
	Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli
	associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i
	membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle
	medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità
	di procedure
	Art. 22 - Libri sociali
	1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri so-
THE STATE OF	ciali:
	a. il libro degli associati;
200300000	b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
	c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
	Direttivo;
	d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo
	di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istitui-
	ti);
	e. il registro dei volontari
	2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a
	cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d)
	sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono
	3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono conte-
	nere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della di-
	scussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di
	eventuali votazioni
	4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segre-
	Art. 23 - Risorse economiche
	Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate: 1. quote associative;
	2. contributi pubblici;
	3. contributi privati;
	4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremen-
	to del patrimonio;
	5. rendite patrimoniali: patrimonio storico-archivistico, pa-
	trimonio della biblioteca dell'associazione, dotazione stru-
	mentale;
	6. rimborsi e contributi derivanti da convenzioni;
	7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasio-
	nalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di

8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di inter	es-
se generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;	
9. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c	. 6
art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi	or-
ganizzati professionalmente per fini di concorrenzialità	
mercato;	
10. altre entrate espressamente previste dalla legge;	
11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto	dei
limiti imposti dalla legge o dai regolamenti	
L'Associazione può fare donazioni a favore di associazioni	a-
naloghe o di enti, associazioni, comitati, fondazioni, e	cc.
che perseguono il suo stesso scopo o uno scopo che venga o	on-
siderato nobile e meritorio a giudizio del Consiglio Dirett	ivo
su proposta dell'Assemblea	
Art. 24 - Esercizio sociale	
1. L'esercizio sociale inizia il 1º gennaio di ogni anno	per
terminare il 31 dicembre successivo	
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività sv	ol-
te, nella quale si deve documentare il carattere secondari	ое
strumentale delle attività diverse se svolte, sono predispo	sti
dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemb	lea
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conform	ità
del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3,	del
D.Lgs. 117/2017 e succ. modifiche	
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento d	.el-
le soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Te	rzo
Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale	da
parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da pa	
dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le li	nee
guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle	
litiche sociali	
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di atti	
tà sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere	
scussi e approvati dall'Assemblea	
Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili	
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
diretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve	
munque denominate o capitale durante la propria vita ai se	
dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017	
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, ren	
te, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è	
tilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai f	
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaris	
che e di utilità sociale	
Art. 26 - Assicurazione dei volontari	
Tutti i volontari che prestano attività di volontariato dev	
laggara aggigurati non malattia a infortunia consecci a	
essere assicurati per malattia e infortunio connessi a	

